Regno d'Italia

Numero Trecento trentaquattro del Minutario autografico. N.° 334.
Libro 13.
Pag. 3 a 34.

— Versione, —
— dal testo scritto in lingua Spagnuola, —
— del seguente atto pubblico di —

Convenzione e capitolazione di vassallaggio, per ripopolare l'antico Villaggio di Gonnesa, tra l'Illmo Signore Don Gavino Asquer Amat, Visconte di Fluminimaggiore e Gessa, domiciliato nella Città di Cagliari; ed i quindici nuovi vassalli nominati: Francesco Antonio Corbeddu, Pasquale Calamida, e Maestro Giovanni Murtas, Rigattiere, Carpentiere e Muratore rispettivamente, tutti di detta Città di Cagliari; Antioco Puddu, Antioco Secci il piccolo, Antonio Tronci, Antonio Secci, Sisinnio Melis, Raimondo Loru, Giovanni Saju, e Domenico Peddis, Agricoltori, della Città d'Iglesias; Nicolò Leoni, Scrivano, della Città di Sassari, domiciliato in detta d'Iglesias; Antonio Giuseppe Coi, del Villaggio d'Orani; Antonio Trau, d'Arbus; e Girolamo Congia, di Fluminimaggiore; nonchè gli altri quattordici: Giuliano Mei Pinna, Salvatore

Gualberto F.° De Lo Vallée

Perda, Antioco Deidda, Antioco Madeddu; Giuseppe Usei, Antioco Ignazio Schirru, Francesco Matteo Cirronis, Francesco Urbanu, Tomaso Spada, Giovanni Schirru, e Giuseppe Corrias Linternas, della Città d'Iglesias; Priamo Mallus, ed Antioco Meloni, della Città di Cagliari; e Giuseppe Dessi, d'Oristano.—

— Addì venticinque del mese di Maggio dell'anno dalla natività del Signore mille settecento settantaquattro, in Gonnesa —

— Ad ognuno sia noto qualmente da una parte l'Egregio Don Gavino Asquer Amat, Visconte di Fluminimaggiore e Gessa, domiciliato nella Città di Cagliari, personalmente trovatosi in questo Villaggio di Gonnesa, e dall'altra Francesco Antonio Corbeddu, Pasquale Calamida, e Maestro Giovanni Murtas, Rigattiere, Carpentiere e Muratore rispettivamente, tutti di detta Città di Cagliari; Antioco Puddu, Antioco Secci il piccolo, Antonio Tronci, Antonio Secci, Sisinnio Melis, Raimondo Loru, Giovanni Saju, e Domenico Peddis, Agricoltori, della Città d'Iglesias; Nicolò Leoni, Scrivano,

della B

della Città di Sassari e domiciliato in detta di Iglesias; Antonio Giuseppe Coi, del Villaggio d'Orani; Antonio Frau, d'Arbus; e Girolamo Congia, di Fluminimaggiore, personalmente trovatisi in questo suddetto Villaggio, molto ben cogniti all'infrascritto Notaro, premettendo e considerando, detto Egregio Visconte, che essendosi dalla Regia Delegazione, creata con Patente Regia in data sei Agosto del mille settecento sessantotto per la causa che trattavasi tra il predetto Egregio Visconte e la Illustre e Magnifica Città d'Iglesias, il Reverendo Convento dei Padri Claustrali, il Reverendo Canonico Francesco Diana, ed i Nobili coniugi Don Giuseppe Angioi e Donna Maria Chiara Canelles, tutti di detta Città, riguardo alla ripopolazione di detto Villaggio di Gonnesa, dichiarato d'esser lecito e permesso allo stesso Egregio Visconte il poter ripopolare l'anzidetto Villaggio, come è da vedersi dalla sentenza profferta da detta Regia Delegazione nei nove del prossimo passato mese di Marzo, a cui si abbia il debito riguardo, e che comparsi essendo nanti il medesimo Egregio Visconte tutti i sovradetti, che sono in numero di quindici, chiedendogli che fossero

3

ammessi come Vassalli, fondatori e nuovi popolatori del predetto Villaggio, in vista di tale domanda si addivenne tra i medesimi ai patti e capitoli di vassallaggio, con piena e deliberata cognizione, nella forma e modo seguente: —

—— Capitoli che si formano, giurano e firmano tra l'Egregio Don Gavino Asquer Amat, Visconte di Fluminimaggiore e Gessa, da una parte, e dall'altra le quindici famiglie che vennero per farsi vassalle nel Villaggio di Gonnesa e per dimorare ed abitare nel medesimo, e sono i seguenti: ——

—— 1. — L'Egregio Visconte di Fluminimaggiore e Gessa, Don Gavino Asquer Amat, per la nuova popolazione che si forma nell'antico Villaggio di Gonnesa destina allo stesso Villaggio i territorii che al medesimo furono assegnati nell'anno mille cinquecento trentasette dal Signor Viceré Don Antonio de Cardona, dei quali si assegnerà ai nuovi Vassalli ciò che sarà necessario e conforme il tanto che il Signore ha da determinare, e fatta la prima ripartizione di ciò che ogni Vassallo dovrà avere, è a dire i sovradetti quindici nuovi popolatori e fondatori, il di più che resterà di detti territorii si conserverà per i Vassalli

che 3

3

che continueranno a venire per stabilirsi nello stesso Villaggio, beninteso che dandosi la circostanza di non aver bisogno detti nuovi popolatori e Vassalli che continueranno a venire nè necessitare per uso proprio di tutti i sovradetti terreni destinati, in questo caso, di ciò che non avranno necessità nè bisogno, o che vi sarà di più, potrà il Signore e sarà facoltativo al medesimo, ed ai suoi successori in posterum, disporre di tutti essi terreni come meglio gli convenga per uso d'altri particolari anche estranei; per il che si riserva in perpetuum per sè e suoi successori tutto il dominio che tiene nei medesimi terreni, poiché non ha inteso, come non intende, trasferire a detto Villaggio e suoi Vassalli alcun dominio negli stessi terreni; nel caso però che i popolatori aumentino in maniera che per tutti essi non fossero sufficienti e bastanti i terreni sovra destinati, che tiene questo Villaggio di Gonnesa, il Signor Visconte ed i suoi successori non saranno tenuti dar altri terreni dei loro ~~agli stessi~~ feudi agli stessi popolatori, oltre quei che già ha loro assegnato; ed in essi dominî e territori detto Egregio Visconte sarà obbligato

F. De Rossi [signature]

a favore dei predetti Vassalli e Villaggio assegnare le zone aratorie, il prato Comunale, i terreni per le vigne e per gli orti, chiusi e canneti, che reputerà necessari, come infra si dirà; i di cui confini principiano da Genna de Connesi camminando in linea retta ai tre limiti posti nel luogo detto Cucuru de Suergiu, e da lì in linea dritta ad un altro limite che sta alla parte inferiore del luogo detto In Basciu de Su Marboni de Is Contonis, e da lì al luogo parimenti detto Corongiu de Mariais, a S'Acqua de Serru, in linea retta a Su Istrintu de Masoni Ignaz, a Funtana de Figu, in linea dritta alla Chiesa di San Giorgio de Su Istagnu, lasciando la Chiesa a man sinistra per il Marchese di Palmas ed a dritta per il Villaggio di Gonnesa, ed ai due Cucurus de Is Arenas sino al mare, e lunghesso la spiaggia sino a Sa Funtanedda Marina Marina, e da lì lungo il litorale sino al popolato di Portoscuso passando dietro al detto popolato, e da lì a Portu Palleddu, e da Portu Palleddu lunghesso la marina a Is Buccas de Flumini, e da lì a S'Acqua de Sa Canna, e da detta Acqua de Sa Canna

lungo

lungo il litorale a Porto Paglia, e da lì a Funtana de Mari lunghesso la spiaggia, e da lì a Is Seddas de Campama, e da Campama a Is Gennas de Murta, e da lì a Su Ortu de Is Abis, e da lì a Bau Isterrida, e da Bau Isterrida a dove esiste una rupe sino a Su Girili dé Antonio Cani, e da lì a Sa Ega de Sa Folla, e da Sa Ega de Sa Folla a Sa Serra de Is Codis, a Monti Onixello, e da Monti Onixello a Corti Ogiana, e da lì in linea retta a Cuccuru de Suergiu lungo la catena dei monti, e da questo luogo a Genna Gonnesa, da dove si principiò.

—— 2.— Detto Egregio Visconte promette di dare a ciascun capo di famiglia dei nuovi Vassalli e fondatori una casa di quelle che attualmente esistono in detto Villaggio, riducendole prima in istato abitabile e costruendole di nuovo a sue spese, ed innanzi di consegnarsi dette case si farà l'estimo di esse, e ciascuno di detti Vassalli e fondatori dopo tre anni sarà obbligato rimborsare in tre rate al Signore od ai suoi successori il prezzo delle stesse case, cioè una porzione nel quarto anno, un altra nel quinto e l'altra nel sesto, e quegli che non compirà, con il primo anno dopo il terzo, al pagamento della

prima rata sarà obbligato pagare il fitto di detta casa dal primo anno che l'avrà abitata in ragione d'uno Scudo per ciascun anno, e così successivamente continuerà a pagare lo Scudo ogni anno sino all'intiera soluzione del prezzo d'estimo della stessa casa. ———

——— 3. — Così le case costrutte a spese del Signore, come pure le aree che si delimiteranno per fabbricarsi case i nuovi Vassalli, si tireranno a sorte tra i medesimi, e se alcuni capi di famiglia in secondo grado fra di essi, o per qualche altra ragione che sembrerà giusta al Signore, pretendessero aree per fabbricar le case vicini gli uni agli altri per maggior loro convenienza, in questo caso si scriveranno tutti in un solo biglietto ed estraendo questo s'intenderà d'aver tante aree contigue quanti sono i capi di famiglia che desiderano di star vicini per i riferiti motivi, e con approvazione del Signore anderanno seguendo la medesima pianta e disegno. ———

——— 4. — Le case dovranno essere abitate, ed in caso che i detti Vassalli le lasciassero disabitate si devolveranno sempre al patrimonio del Signore per concederle ad altri, ancorchè fossero state pagate, qualora quelli che le pagarono non ne avessero

disposto

disposto nella maniera che più sotto si dirà.—

x — 5.— A ciascun nuovo Vassallo, che viene per popolare il detto Villaggio, gli si assegnerà una estensione di terreno in ogni zona maggiatica, e detta estensione di terreno sarà di Starelli quindici, è a sapere Starelli dieci per grano e cinque per seminar orzo, o tutta unita od in diversi siti come al Signore sembrerà conveniente, con l'obbligo d'arare nel primo anno se non tutta l'estensione almeno porzione di essa, altrimenti, non arando, si terrà per devoluta al patrimonio del Signore la concessione di dette due estensioni, una per ogni zona maggiatica; però chi la lavorerà tutta nel primo anno e vorrà una terza estensione, divisa fra ambe le zone maggiatiche, parimenti gli si concederà dal Signore.

— 6.— A ciascun nuovo Vassallo, che viene per popolare il detto Villaggio di Gonnesa, il Signore assegnerà, dei terreni che non sono atti per il seminerio, quella porzione per vigne che reputerà proporzionata alla possibilità di ciascuno, con obbligo però di principiar a piantare sin dal primo anno e di continuare nei successivi, altrimenti s'intenderanno decaduti dalla concessione ed il Signore potrà disporre di detti terreni a suo arbitrio.

G. F. De Tola ...

— 7. — Così di dette case ed estensioni come al= tresì delle vigne concesse ai nuovi Vassalli questi potranno a favore dei loro discendenti disporre per testamento o per contratto tra vivi; costituirne in dote ed anche alienarne a favore di estranei, sempre che siano dimoranti nel medesimo Villag= gio, e non a favore di forestieri; nel qual caso non avrà effetto la disposizione, come parimenti il Signore si metterà subito in possesso, ed anche dei terreni di quelli che senza Sua licenza, sebben per giusta causa si assentassero dal Villaggio per più di sei mesi. ———

— 8. — Tutte dette case, estensioni di terreno e vigne per niun titolo, contratto o disposizione in verun tempo potranno trasferirsi a favore di ma= nimorte, nè sottoporsi ad alcun obbligo perpetuo, come di Beneficî, Cappellanie, anniversarî e si= mili, e solamente sarà permesso costituirsi in patrimonio ecclesiastico durante la vita del Chierico o Sacerdote, e disporre delle medesime a favore di qualche parente, facendo dei mi= glioramenti in dette estensioni di terreno, altri= menti si terranno per devolute, a tenore delle leggi del Regno, a favore del Signore, come si intende riguardo agli altri concessionari, e sarà

sempre

sempre nullo il contratto o disposizione fatta contro il disposto in questo capitolo.

9. — Ad ciascun capo di famiglia dei nuovi popolatori, che verranno a fondare il Villaggio di Gonnesa, che non avessero giunta di buoj, aratro e dippiù attrezzi d'agricoltura, nè grano per seminare, il Signore si obbliga dare, previo estimo da periti, una giunta di buoi col relativo aratro ed altri attrezzi necessari, e dieci Starelli di grano per l'aratura del primo anno, al prezzo che sarà corrente, però con la condizione di non poter alienare la detta giunta, ma di averne cura e d'impiegarla nell'agricoltura; altrimenti verrà subito ritirata dal Signore, il quale nel mentre si riserva il dominio di tutte le suddette cose.

10. — Il prezzo dell'aratro e dippiù attrezzi dovranno nel primo anno pagarlo al Signore, ed il prezzo della giunta di buoj in tre distinte rate dopo finita la franchigia, come sovra si è stabilito per le case; dichiarandosi che i dieci Starelli di grano che loro si darà, regolato lo stesso grano al prezzo che sarà corrente, servono per seminarli effettivamente, per il di cui oggetto si procederà alla visita dei terreni preparati e pronti per spargervi ~~il grano~~ la sementa, e soltanto a chi si troverà in

queste condizioni, e non ad altro, gli si darà il grano, con il patto di restituire e pagare la metà del prezzo dello stesso grano nel primo anno e l'altra metà nel secondo anno.

11. — A tutti i Vassalli di Gonnesa sarà permesso di legnare liberamente per uso proprio nei territorî che saranno assegnati al detto Villaggio, con ciò però che non taglino albero proibito nè altra specie di legna di cui parla la Regia Prammatica, ed anche potranno nei territorî dello stesso Villaggio tagliar liberamente, per loro proprio uso, travi e travicelli per tetti, come altresì legname per carri ed aratri.

12. — Per maggior convenienza e risparmio dei nuovi popolatori e Vassalli il Signore si obbliga provvedere sette mulini per macinare il grano, ed i detti Vassalli non saranno tenuti a pagare più di quattro Soldi per ogni Starello che si ha da macinare, e se alcuno volesse qualche mulino il Signore glielo darà, pagando però il giusto prezzo di ciò che costò.

13. — Sin dal primo anno i nuovi Vassalli saranno in obbligo di piantar alberi fruttiferi, innestare oleastri, e piantar gelsi, e così andranno continuando negli altri anni.

14. — Tutti i nuovi Vassalli e popolatori per lo

spazio

spazio di tre anni saranno esenti ed avranno la franchigia di tutti i diritti feudali spettanti al Signore; ma riguardo ai delitti saranno tenuti a tutto ciò che viene emanato dalle leggi Statutarie ed altre ordinanze di Sua Maestà, dalle disposizioni prammaticali e dai Regi Pregoni. ——

—— 15. — Per maggior ristoro dei nuovi Vassalli e per aumento della popolazione il Signore parimenti si obbliga di dare, dentro i tre anni della franchigia, cinquanta Starelli di grano per fondo del Monte Granatico; e sempre quando i Vassalli saranno disposti a voler lavorare in comune ossia gratuitamente alcun tratto di terreno a favore di detto Monte Granatico, la porzione di terreno verrà destinata dal Signore, con la condizione che seminato che siasi detto grano, nel modo già disposto dal Signore, il di più che avanzerà dello stesso grano si distribuirà ai medesimi Vassalli che avranno terreni preparati per seminare e che non avessero grano, e tanto ciò che si avrà quanto altresì ciò che si darà ai Vassalli anderà in aumento di detto Monte Granatico, a beneficio dei medesimi Vassalli, mediante i capitoli che si formeranno coerentemente alle Regie disposizioni. ——

—16.— Scorsi che siano i tre anni della franchigia concessa ai nuovi Vassalli e popolatori, saranno tenuti ed obbligati pagare e corrispondere al Signore i seguenti tributi e dritti: è a dire d'ogni estensione pagheranno al Signore tre Starelli di grano, e se si seminasse orzo, purchè la coltura non sia sola, uno Starello e mezzo, e porteranno quei frutti sino alla casa e magazzino che il Signore destinerà nel medesimo Villaggio.— Ciascun Vassallo pagherà al Signore annualmente per feudo mezzo Scudo.— I detti Vassalli del suddetto Villaggio parimenti saranno obbligati prestare +(A). il servizio personale verso il Feudatario, con i loro carri o cavalli od a piedi, ed altresì nell'interesse della Giustizia.— Ai Zappatori od a quei che lavoreranno con la vanga il Signore fa grazia dello Starello di grano che in ciascun anno gli dovrebbero dare, poichè loro lo condona, e vuole che possano liberamente coltivare il grano con la zappa o vanga senza pagare alcuna cosa, purchè però non adoprino l'aratro.—

—17.— Tutti quei che avranno pecore e capre ossia gregge di pecore e capre pagheranno annualmente al Signore lo stesso che attualmente è solito pagarsi, che consiste cioè come appresso: per le pecore

pagheranno

pagheranno mezza Libbra di formaggio per ciascun capo; uno Scudo per cadun segno o marchio di dette pecore, e Reali quattro per ogni centinajo; e per le capre pagheranno come segue, cioè mezza Libbra di formaggio per ciascun capo, Reali otto per cadun segno ossia marchio, e Reali quattro per ogni centinajo, e non arrivando a cento pagheranno in proporzione tanto per le pecore quanto per le capre; qual pagamento lo faranno nel mese di Maggio; ai quali tributi, che sono quei che attualmente si pagano di consueto, come si disse, vogliono volontariamente obbligarsi, e non a corrispondere il cinque per cento in natura, che è ciò che il Signore ha loro proposto, senza star obbligati ad altra maggior cosa, per voler esentarli da tutti gli altri pagamenti. ✗

18. — Per i branchi di porci sebben finora per venti matricini ne pagassero uno al Signore, e così pure per i porchetti, e non arrivando al numero di venti capi pagassero in proporzione, ed inoltre pagassero un porco per ogni segno dei matricini, e parimenti un altro per sovra-branco, ed un porchetto per pastura; adesso però si è pattuito che d'or in avanti pagheranno per venti matricini un capo al Signore, ed altrettanto per i porchetti, e non giungendo a venti pagheranno in proporzione, con liberarli dal tributo dei capi per segno, sovra-branco

G. B. De Sa[illegible]

e pastura, e quindi di ciò il Signore li esonera per grazia, che lor concede; ma il suddetto pagamento ogni rispettivo anno lo faranno nel giorno di Sant'Antonio alli diciassette di Gennajo, senz'alcuna dilazione; e similmente pagheranno quei che avranno vacche per ogni segno un vitello d'un anno al Signore in ciascun mese di Maggio.

——19.— Detto Signor Visconte parimenti libera i suoi Vassalli di Gonnesa dal pagamento, che fino ad ora si eseguiva, del vitello d'un anno che gli si dava per ogni armento di buoi, e perciò quei che avranno armenti di buoi saranno immuni ed esenti, per grazia, d'un tal pagamento, ed ai medesimi Vassalli resterà franca la pastura e senza alcun tributo verso il Signore.——

——20.— Tutti i Vassalli di Gonnesa per il vino che annualmente faranno dal frutto delle loro vigne pagheranno Reali tre al Signore per ogni cento Quartieri Cagliaritani, e di ciò che si raccoglierà si farà la visita nel mese d'Ottobre perchè allora è già imbottato il vino, e mediante periti giurati si passerà all'estimo del vino che ciascun Vassallo avrà raccolto, qual pagamento lo faranno ogni anno in detto mese d'Ottobre.——

——21.— Tutti i Vassalli che volessero avere e coltivar canneti nelle paludi pagheranno annualmente al Signore un fascio di canne; e quei che avessero arnie ossia cassette

la pecchie pagheranno al Signore, per il miele soltanto, il cinque per cento, cioè di venti Libbre una Libbra al Signore; e gli orti che si formeranno sarà col permesso del Signore, il quale, mediante visita dei medesimi prima ne farà loro la concessione, e non diversamente.

22.— Ciascun Vassallo che paga tributo di feudo darà ogni anno al Signore una gallina; ed i Vassalli che costruiranno forni di tegole, di mattoni, o di calce pagheranno al Signore: per ogni forno di tegole, duecento tegole; per ogni forno di mattoni, duecento mattoni; e per ogni forno di calce, una misura d'un colpo; mentre a loro servano per farne negozio, e ciò per la legna che prendono per accendere i detti forni.

23.— Benchè le stalle siano del Signore, con tuttociò esso le cede a favore dei suoi Vassalli, ed ancorchè ne avanzino non le affitterà a niun forestiero, ma solamente resteranno a beneficio di detti Vassalli, purchè però paghino ogni anno mezzo Scudo per ciascun segno di pecore, ed altrettanto per ciascun segno di porci.

24.— I Vassalli di Gonnesa staranno obbligati di condurre ogni anno con i loro carri, e con il suo cavallo chi non avrà carro, tutti i frutti che il Signore tiene in detto di Gonnesa, purchè non sortano fuori dei territorî dello stesso Villaggio, ed il Signore dovrà loro fissare il luogo.

25.— Tutti i capi di famiglia pagheranno al Carceriere due Imbuti di grano, ed arrivando a duecento i capi di

famiglia non pagheranno più che un Imbuto di grano in ciascun anno; e per dritto di postierla ossia di porta segreta i nativi non pagheranno più di dieci Cagliaresi. ——

XX

—— 26. — L'Ufficiale e lo Scrivano, che governeranno il detto Villaggio, li nominerà il Signore a sua scelta, e loro si concede il salario delle cause così civili che penali; ed acciocchè nello stesso Villaggio vi siano buoni Ministri, il Signore, in aumento dei proventi dei medesimi Ministri, cede loro il suo dritto che tiene al terzo del prodotto della Curia, come parimenti tutte le tasse dovute a quell'Ufficio, quali sarebbero per ogni atto di segnatura di pecore e capre un capo d'un anno per cadun segno, e similmente per i porci un porchetto d'un anno per ciascun segno; quali emolumenti saranno divisi in parti uguali fra essi due, ad eccezione di quello per le copie delle cause penali che spetta totalmente allo Scrivano; ed inoltre il Signore li rende immuni dal pagamento del dritto di feudo soltanto. ——

—— 27. — Di tutti i terreni del Villaggio di Gonnesa se ne formeranno due zone, una si coltiverà in un anno e l'altra resterà a maggese, ossia senza lavorare, e si segneranno i loro intervalli; assegnandosi il prato per i buoi domiti; e della zona che si lascia senza lavorare se ne assegnerà un tratto, che non sia in pregiudizio del bestiame e che si appella prato seminato, per coltivarvi legumi, poichè ciò serve per preparare ed ingrassare

il

il terreno; e le zone e di prati si governeranno in conformità alla Real Prammatica ed alle leggi del Regno.

—— 28.— I nuovi Vassalli di Gonnesa avranno l'obbligo nel mese di Dicembre, e così successivamente in tutti gli anni, di formar la terna dei Maggiori di Giustizia, scegliendo tre persone abili e capaci che possano servire in quell'impiego di Maggiore di Giustizia, ed il Signore farà l'elezione, cioè potrà nominare uno dei tre ternati, quegli che gli sembrerà migliore e che sarà di suo genio, e la pubblicazione di quel tale, che dal Signore verrà eletto e nominato al detto impiego, dovrà farsi in tutti gli anni per le feste di natale, e prima d'immischiarsi nell'impiego dovrà prestare il solito e debito omaggio promettendo di esercitare ed amministrar bene lo stesso impiego, continuandosi dai Ministri di Giustizia di detto Villaggio l'opportuno atto nel registro che a tal riguardo la Curia dovrà tenere nel suo Archivio. ——

—— 29.— Verranno nominati un Sindaco e due Consiglieri per il Comune, a tenore del Regio Editto, a meno chè Sua Maestà dia nuovo provvedimento od altro sistema, ma nello stato presente si regolerà a norma di ciò che nell'Editto ordina Sua Maestà. ——

—— 30.— Quegli che verrà nominato al detto impiego di Maggiore di Giustizia nominerà il

Gerolamo De La Vallée

suo Cambio, ossia Vice Maggiore, il quale pari=
menti nella forma sovra espressa presterà il
giuramento d'amministrare ed esercitar bene
detto impiego, e nominerà i suoi Giurati ——

—— 31.— Detto Maggiore di Giustizia sarà ob=
bligato ed incaricato alla riscossione della ren=
dita del Signore, nonchè di ciò che dal mede=
simo lo s'incaricherà d'esigere; con l'espresso ob=
bligo di portare a suo rischio tutto ciò che del=
l'esazione correrà a suo carico sino alla casa
del Signore, e nel caso che commettesse qual=
che mancanza saranno tenuti mallevadori
a favore del Signore i cinque maggiorenti
che ne fecero la terna. ——

—— 32.— Il Signore fa grazia, a quelliche
serviranno in detto impiego di Maggiore,
di non pagare il dritto di feudo nell'anno
che avranno occupato quell'Ufficio, in con=
siderazione del lavoro prestato in detto
anno. ——

—— 33.— Parimenti in ciascun anno per il
suddetto giorno di natale si nomineranno
altri due Maggiori di prato per la zona,
ed altri due Maggiori di vigne, median=
te le terne che prima dovranno farsi nella

forma

forma e maniera sovradetta, le quali si rimetteranno al Signore, che a suo piacere farà la nomina dei tali, e dopo fatta la pubblicazione nel tempo e modo di cui sovra presteranno il suddetto giuramento come al solito; e lo stesso si dovrà ~~pagare~~ praticare per l'Inspettore delle grascie e derrate e dei prezzi, pesi e misure, il quale si dovrà nominare ogni anno. ——

—— 34. — Nel Villaggio di Gonnesa si ha da ~~mettere i Barra la Compagnia~~ formare la Compagnia Barracellare, percui si farà la terna di tre persone abili e buone che possano servire da Capitano ed il Signore ne nominerà uno, la cui pubblicazione si farà in tutti gli anni nel primo giorno d'Agosto, in conformità alle Regie disposizioni; ed in quanto alla paga che avranno si darà loro ciò che si potrà pattuire, e si formeranno i capitoli con i Vassalli, previa approvazione del Signore prima di giurarli. ——

—— 35. — Riguardo alle "incariche", "machizie", "tenture", e macelli si regoleranno conforme il diritto, e le Leggi del Regno e Regie

Prammatiche.

36.— E finalmente i Vassalli di Gonnesa saranno obbligati di dar assistenza al Signore per la costruzione del Carcere e della Casa Feudale, s'intende col fare alcun viaggio quelli che hanno carro, e quelli che non ne avessero col lavorare per qualche giornata, e quando ciò sarà fatto si rilascierà loro la dichiarazione, ma non contribuiranno ad alcuna spesa.

Ed essendo, come sono, tutti i precedenti trentasei capitoli, contenuti nel presente pubblico stromento, quelli che si fecero e conchiusero tra detto Egregio Visconte ed i riferiti Vassalli a riguardo della nuova fondazione, ripopolazione e vassallaggio di questo Villaggio di Gonnesa; perciò i sovradetti Corbeddu, Calamida, Murtas, Puddu, Secci il picolo, Tronci, Secci, Melis, Loru, Saju, Peddis, Leoni, Coi, Frau, e Congia, lodando primieramente come lodano, approvano, ratificano e confermano dalla prima sino all'ultima parola e linea secondo la lor serie e tenore tutti i suddetti capitoli, di loro rispettivo buon grado e certa scienza,

libero

libero arbitrio e spontanea volontà, per sè
e per quelli che hanno da venire per sottoporsi
a vassallaggio in questo di Gonnesa qualsiansi;
promettono ed a favore di detto Egregio Vi=
sconte di Fluminimaggiore e Gessa Don
Gavino Asquer Amat e dei suoi eredi
e successori qualsiansi si obbligano di
osservare ed inviolabilmente compiere e rispettare,
senza eccezione nè diminuzione d'alcuna cosa,
tutti i capitoli sovra spiegati, conforme e nel mo=
do che vanno trascritti e continuati; percui volon=
tariamente gli si costituiscono e gli si rendono Vas=
salli, e come tali altresì promettono che gli saranno
fedeli e leali e sempre lo acclameranno per Signore
e Feudatario di detto Villaggio di Gonnesa, come
parimenti terranno, acclameranno e reputeranno per
Signori e Feudatari dello stesso di Gonnesa i suoi
figli e gli eredi e successori in posterum; e simil=
mente promettono e si obbligano che non faranno nè
eseguiranno essi, ned altri per essi, alcuna cosa in
detrimento, pregiudizio e danno dei dritti, redditi ed
emolumenti del predetto Egregio Visconte e dei suoi
successori in detto Feudo, ma bensì puntualmente
ed esattamente nel tempo già stabilito gli pagheran=
no tutti i tributi feudali, incerti ed emolumenti nei

3

capitoli precedenti imposti, e rispettivamente gli presteranno tutti i servizi personali sovra spiegati, senza però diminuzione d'alcuna cosa, quali carichi volontariamente hanno accettato con piena e deliberata cognizione; ed in caso di contravvenzione vogliono incorrere, ex nunc pro tunc, nelle pene che volontariamente si hanno imposto in detti capitoli, a più di qualsiansi altre pene in cui, ove del caso, possano incorrere sempre contravvengano, stabilite e disposte dal diritto comune e dalle leggi statutarie di questo Regno, riguardo a trasgressione ed infedeltà, senza che dalle medesime pene possano essere esonerati per nessun motivo, ma tutto per espresso patto convenuto e conchiuso tra ambe le parti, e corroborato con solenne stipolazione e speciale giuramento. Tutto quanto sovra promettono e si obbligano d'osservare e compiere nella forma, guisa e maniera come sopra si è spiegato, senza dilazione nè rifiuto di sorta, con il salario di procuratore tanto alle liti quanto alle esazioni, e con il risarcimento di tutti i danni, scapiti, perdite e spese che ne potranno derivare, riguardo ai quali &c. E per il totale adempimento obbligano le loro persone, e generalmente vincolano tutti i loro beni mobili ed immobili che hanno presentemente e che in avvenire potranno avere &c; sottomettendosi, come spontaneamente si sottomettono, alla

sua

13

sua giurisdizione od a quella di qualsiasi altro Giudice che sarà competente, rinunciando perciò espressamente alla legge si convenerit de digestis de jurisdictione omnium Judicum; nella di cui conformità lo confermano e giurano in mano e potere dell'infrascritto Notaro, e solamente lo sottoscrivono di loro pugno detti Leoni e Murtas, perchè gli altri lo ignorano, come asseriscono. ——

—— È presente a quanto sovra il predetto Egregio Visconte di Fluminimaggiore e Gessa Don Gavino Asquer Amat, accettando primieramente come accetta per suoi Vassalli i menzionati Corbeddu, Puddu e gli altri summominati, per sè e per i suoi eredi e successori qualsiansi promette e volontariamente si obbliga, a favore di tutti i sovradetti, che come vero Feudatario di Gonnesa e di tutte le selve e terre del distretto del suddetto Villaggio osserverà e farà osservare ciò che con i medesimi ha pattuito, nella guisa, forma e maniera che si spiega negl'indicati capitoli, e verso di loro conserverà e farà conservare tutte le franchigie, esenzioni, prerogative e dippiù privilegi contenuti nei suaccennati capitoli, e darà loro tutto quanto

ad essi ha offerto di dare nei tempi e termi=
ni e con le condizioni in quelli apposte e spie=
gate, adempiendo però con piena esattezza, come
devono, tutti i sovradetti ciò che hanno con=
venuto, pattuito e concordato, si e come so=
pra rimane spiegato, e non altrimenti nè in
altra maniera, e senza riduzione d'alcuna
cosa; per la cui osservanza vincola tutti i
suoi beni così mobili che immobili e semo=
venti presenti e futuri &c, e rinunciando
al suo proprio Fòro si sottomette, in quan=
to a queste cose, al Tribunale di Sua
Eccellenza e della Reale Udienza, o
d'altro Giudice competente, rinunciando
perciò alla legge *si convenerit de digestis
de jurisdictione omnium Judicum*, e ad
ogni altro diritto &c, e parimenti rinun=
cia al Cartello di ventisei giorni prescrit=
to a favore delle persone appartenenti al=
la classe militare; nella di cui conformi=
tà lo afferma e giura in mio potere e lo
sottoscrive di suo pugno; de quibus &c.

Il Visconte di Fluminimaggiore e Gessa.

Nicolò Leoni.

Giovanni Battista Murtas.

Paschalis

— Paschalis Usay Mura Publicus Notarius. —

—— Furono presenti per testimonî Gioa=
chino Demontis e Giovanni Nioi, Agri=
coltori, del Villaggio d'Assemini, e per=
sonalmente trovatisi in questo Villaggio,
i quali non firmano perchè lo ignorano,
come asseriscono; de quibus etiam &c. ——

——— Usay Mura Publicus Notarius. —

—— Addì trentuno Maggio mille
settecento settantaquattro, in Gonnesa. —

—— Essendosi nanti me infrascritto
Notaro personalmente costituiti Giulia=
no Mei Pinna, Salvatore Perda,
Antioco Deidda, Antioco Ma=
deddu, Giuseppe Usei, Antioco
Ignazio Schirru, Francesco Matteo
Cirronis, Francesco Urbanu, Tomaso
Spada, Giovanni Schirru, e Giuseppe
Corrias Linternas, della Città d'Igle=
sias; Priamo Mallus, ed Antioco
Meloni, della Città di Cagliari; e Giu=
seppe Dessì, d'Oristano, cogniti a Si=
sinnio Melis Briocia, di detta d'Iglesias,
come così lo ha giurato nella forma
solita, e questi cognito a me infrascritto

Notaro; ad oggetto ed effetto di rendersi
Vassalli e stabilirsi in questo Villaggio,
conforme così lo hanno chiesto all' Egregio
Don Gavino Asquer Amat, Visconte
di Flumininmaggiore e Gessa, Signore e
Feudatario di questo Villaggio, in consi=
derazione di essa domanda io infrascrit=
to Notaro ho loro letto e spiegato in
idioma Sardo ed intelligibile dalla prima
sino all'ultima linea e parola tutti i
trentasei capitoli, che contiene il prece=
dente atto di vassallaggio, che si è fatto,
firmato e giurato nel giorno venticinque del
cadente mese di Maggio nanti me infra=
scritto Notaro, tra detto Egregio Visconte,
da una parte, e dall'altra i quindici
nuovi Vassalli e fondatori di detto di
Gonnesa, una con il predetto atto ossia
unitamente a tutti gli obblighi, concorda=
ti, pene e dippiù che contiene l'anzidetto
atto, al quale si abbia il debito riguardo,
non solamente perchè di tutto ciò in qua=
lunque tempo non possano allegare igno=
ranza, ma anche per poter deliberare pri=
ma di sottomettersi e prestare il giuramento

di

di detto vassallaggio, come meglio lor convenga, ed essendosi così effettuato tutti i sovradetti, dopo d'aver compreso molto bene, come dissero, tutto il contenuto in detti trentasei capitoli e relativo atto, risposero che li accettavano nella forma, guisa e maniera in cui stavano concepiti, compilati e continuati nel ridetto atto, per lo che volontariamente e con piena e deliberata cognizione, per sè stessi e per i loro eredi qualsiansi, promettono e si obbligano a favore del prefato Egregio Visconte, per il quale accetto io infrascritto Notaro, e parimenti a favore dei suoi successori qualsiansi, qualmente gli saranno fedeli e leali Vassalli, e come tali acclameranno e terranno sempre ad esso, nonchè ai suoi successori, per Signore e Feudatario di detto di Gonnesa, e perciò si obbligano pagargli puntualmente il dritto di feudo e gli altri dazî, tributi, incerti ed emolumenti che nei suddetti capitoli ed atto vanno spiegati, e rispettivamente gli presteranno tutti i servizi accennati nello stesso atto, ed in caso di contravvenzione vogliono ex nunc

Gio. De Lapparelli

pro tunc incorrere nelle pene comminate in detti capitoli ed atto, le quali altresì volontariamente accettano, e vogliono che gli anzidetti capitoli e relativo atto si abbiano qui per ripetuti come se de verbo ad verbum vi fossero trascritti, conforme così tutti i sovradetti promettono e si obbligano d'osservare ed esattamente adempiere senza diminuzione d'alcuna cosa quanto in quelli va spiegato, sotto però espresso obbligo delle loro rispettive persone e con il vincolo dei loro beni tanto presenti quanto futuri, in forza del giuramento che hanno prestato in mio potere, e non lo firmano perchè lo ignorano, come asseriscono. E perchè consti si continua il presente atto a richiesta del predetto Egregio Visconte.

A quanto sovra sono presenti per testimoni Gioachino Demontis e Giovanni Mioi, Agricoltori, del Villaggio di Assemini, e personalmente trovatisi in questo Villaggio, i quali non sottoscrivono perchè lo ignorano, come asseriscono; de quibus &c.

Paschalis Usay Mura Publicus Notarius.

Concordat

15

—— Concordat suo cum originali; de quibus &c. ——

—— In testimonium (Sigillo) Veritatis ——

(Firmato:) — Paschalis Usay Muria Pub.^co Not.^s ——

Consta degli sbagli occorsi, è a dire delle parole errate e quindi lineate o barrate perchè si abbiano come non scritte e di niun valore, dicenti, cioè, a pagina 5: «agli stessi»; a pagina 11: «il grano»; ed a pagina 21: «pagare», e «mettere i Barra la Compagnia»; e delle mancanti, che si suppliranno, a pagina 14 (A) dicenti: «ogni anno». — Ed un tutto si approva.

Gualberto Fernando De La Vallée Paleografo e Traduttore, alla residenza di Cagliari, autorizzato con decreto dell' Ill.mo Signor Presidente di questo Tribunale ora Civile e Penale, in data 9 Dicembre 1879, —

In conformità alla copia autentica esistente in quest' Archivio Notarile dei Distretti riuniti di Cagliari e Lanusei, insinuata nella Tappa di Cagliari sotto la data delli 22 Luglio 1774 presso il Pro-Insinuatore Giovanni Francesco Maxu, registrata a pagina 228 degli atti ricevuti dai Notari esercenti in Città, e che trovasi nel Volume 7.^o (Numero 831 dell' Inventario) al
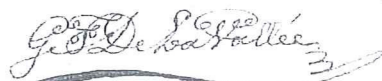
foglio 399 e seguenti sino al 407,—

Certifico che la traduzione dell'atto che precede— scritta di mio proprio pugno e debitamente riscontrata— in pagine trentadue con questa, compresa la presente autentica, su otto fogli di carta filigranata, il primo da Lire due e Centesimi quaranta e gli altri sette da Lira una e venti — è stata eseguita con fedeltà e precisione, giusta il senso letterale, per quanto possibile, del testo, in pagine diciotto, scritto in idioma Castigliano.

Rilasciata a richiesta e nell'interesse del Comune di Gonnesa.

Cagliari, li venticinque Maggio mille ottocento novantuno.

Nihilo GS aliter

G. F. De La Vallée

Specifica:

Onorario, Classe 6.a speciale, pagine 32	L. 74 "
Carta bollata fogli 8	" 10. 80
Totale	L. 84. 80.

G. F. De La Vallée

V. quita n. 538

Esatte lire ottan tacinque.

Il Conservatore Ricevitore

C. Sixi

V.o

Cagliari 25 Maggio 1891

Il Conservatore dell'Archivio

C. Sixi